dossier

XIX Legislatura

Novembre 2026

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento forense

Atto del Governo n. 450

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 𝕏 @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 430

Camera dei deputati

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 545

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA 1
Articoli 1-25 (*Disposizioni generali*) 1
Articoli 26-34 (*Albi, elenchi e registri*) 4
Articoli 35-62 (*Organi e funzioni degli ordini forensi*) 5
Articoli 63-70 (*Accesso alla professione*) 7
Articoli 71-91 (*Del procedimento disciplinare*) 15
Articoli 92-95 (*Disposizioni transitorie e finali*) 16

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	450	
Titolo breve:	Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento forense	
Riferimento normativo:	Legge 28 luglio 2026, n. 137	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	**Camera**
Commissione competente:	**5ª** (Bilancio) e **2ª** (Giustizia) *in sede consultiva*	*Assegnazione primaria*: **II** Giustizia e **V** Bilancio e Tesoro

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della legge 28 luglio 2026, n. 137, reca la riforma organica dell'ordinamento della professione forense, in sostituzione della disciplina della legge n. 247 del 2012. Il provvedimento è composto da 95 articoli suddivisi in sei titoli che disciplinano rispettivamente:

- le disposizioni generali, articolate in tre capi dedicati ai principi generali (articoli da 1 a 12), alle modalità di svolgimento della professione (articoli da 13 a 19) e alla formazione e all'aggiornamento professionale (articoli da 20 a 25);
- gli albi, gli elenchi e i registri (articoli da 26 a 34);
- gli organi e le funzioni degli ordini forensi, ossia l'ordine circondariale e il Consiglio nazionale forense (CNF) (articoli da 35 a 62);
- l'accesso alla professione, con il tirocinio e l'esame di Stato (articoli da 63 a 70);
- il procedimento disciplinare (articoli da 71 a 91);
- le disposizioni transitorie e finali, tra cui la clausola finanziaria (articoli da 92 a 95).

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. Il provvedimento è corredato di relazione illustrativa, di analisi tecnico-normativa e di relazione tecnica, quest'ultima recante la verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Lo stampato non contiene il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né l'analisi di impatto della regolamentazione.

Articoli 1-25
(*Disposizioni generali*)

Gli articoli da 1 a 12 recano i principi generali dell'ordinamento forense: libertà e indipendenza dell'avvocato (articolo 1), finalità dell'ordinamento (articolo 2), diritti, doveri e ruolo dell'avvocato (articolo 3), attività professionali riservate (articolo 4), giuramento (articolo 5), principi generali sul tirocinio (articolo 6), segreto professionale (articolo 7), deontologia (articolo 8), assicurazione per la responsabilità civile (articolo 9), informazioni sull'esercizio della professione (articolo 10), compenso (articolo 11) e mandato professionale, sostituzioni e collaborazioni (articolo 12).

Le norme, in particolare, prevedono:

- il ripristino del giuramento, prestato dinanzi al consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta (articolo 5);
- l'obbligo di stipulare una polizza per la responsabilità civile, estesa alla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito, con condizioni essenziali e massimali minimi stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF (articolo 9);
- la libera pattuizione del compenso, salva la disciplina dell'equo compenso (commi 1 e 2), l'adozione ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, dei parametri per il calcolo del compenso, che si applicano in assenza di pattuizione scritta o consensuale, in caso di liquidazione giudiziale e per le prestazioni rese nell'interesse di terzi o d'ufficio (commi 5 e 6), la solidarietà delle parti nel pagamento dei compensi agli avvocati costituiti quando la controversia è definita mediante accordo (comma 7), la misura delle spese forfetarie determinata dal medesimo decreto (comma 8) e il parere di congruità del consiglio dell'ordine, con possibilità di esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile (commi 9 e 10) (articolo 11).

La relazione illustrativa chiarisce che l'articolo 11 dà attuazione all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, della legge di delega e sostituisce l'articolo 13 della legge n. 247 del 2012, e che l'articolo 9 attua la lettera *d)* del medesimo articolo, confermando l'obbligo già posto dall'articolo 12 della legge n. 247 del 2012.

Gli articoli da 13 a 25 disciplinano le forme di esercizio della professione, individuale e collettivo, e la formazione e l'aggiornamento professionale degli avvocati.

Le norme, in particolare, prevedono:

- l'esercizio della professione in forma individuale o mediante la partecipazione ad associazioni, reti e società tra avvocati, con l'iscrizione delle associazioni in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine e delle reti e delle società in apposite sezioni dell'albo (articoli da 13 a 16);
- il conferimento dell'incarico da parte di un terzo, subordinato alla previa comunicazione e al consenso della parte assistita (articolo 17);
- l'esercizio in regime di monocommittenza e di collaborazione continuativa, con compenso congruo e, per la monocommittenza, non inferiore ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, da adottare entro centottanta giorni (articoli 18 e 19);
- l'obbligo annuale di formazione e aggiornamento professionale, le cause di esenzione e il regolamento del CNF per l'assolvimento dell'obbligo (articoli da 20 a 22);
- lo svolgimento della formazione da parte degli ordini territoriali, delle unioni regionali, delle associazioni forensi e degli altri soggetti accreditati, in via tendenzialmente gratuita, con la possibilità di beneficiare di fondi erogati da enti pubblici regionali, nazionali, europei e internazionali (articolo 23);
- le conseguenze del mancato assolvimento dell'obbligo formativo e il titolo di avvocato specialista (articoli 24 e 25).

La relazione illustrativa chiarisce, con riferimento all'articolo 23, comma 3, che la legge n. 247 del 2012 si limitava a prevedere, all'articolo 11, comma 5, che le regioni potessero disciplinare l'attribuzione di fondi per la formazione degli avvocati.

La RT afferma che gli articoli da 1 a 12 sono volti a definire principi, diritti, obblighi e modalità di esercizio della professione forense e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti amministrativi connessi alla loro attuazione, anche con riferimento alle attribuzioni del Ministero della giustizia e agli organismi dell'ordinamento forense, risultano riconducibili alle rispettive competenze istituzionali e saranno attuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente. La RT precisa che la disciplina è demandata al CNF, organismo autonomo e indipendente, che esercita le sue funzioni attraverso gli ordini circoscrizionali ai quali partecipano gli avvocati iscritti, i quali alimentano i rispettivi bilanci attraverso le quote di iscrizione, iniziale e annuale.

Con particolare riferimento all'articolo 11, la RT evidenzia che i riflessi finanziari derivanti dall'applicazione delle tariffe, determinate e aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato gravano sul capitolo 1360 «Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. A tal proposito, la RT rammenta che gli articoli 106-*bis* e 130 del testo unico delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) impongono la riduzione degli importi spettanti ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato di un terzo nel processo penale e della metà nel processo civile.

La RT afferma che gli articoli da 13 a 19 disciplinano le diverse modalità organizzative attraverso le quali può essere esercitata la professione forense e non determinano nuovi o maggiori oneri per la spesa pubblica, disciplinando rapporti di natura privatistica. Gli obblighi relativi alla corresponsione del compenso, al rimborso delle spese, alla formazione specialistica, alla copertura assicurativa, all'eventuale indennità sostitutiva del preavviso e alla disponibilità dei beni strumentali, trattandosi di rapporti tra privati, gravano esclusivamente sui committenti individuati dalle disposizioni.

Quanto agli articoli da 20 a 25, la RT afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto gli obblighi formativi sono posti a carico degli iscritti e le relative attività organizzative sono affidate al CNF, agli ordini territoriali, alle unioni, alle associazioni forensi e agli altri soggetti accreditati nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. La RT precisa che la possibilità, prevista dal comma 3 dell'articolo 23, di beneficiare di fondi pubblici regionali, nazionali, europei o internazionali ha carattere eventuale e non comporta l'istituzione di nuovi fondi o l'incremento di stanziamenti esistenti, potendo avvenire esclusivamente nei limiti delle disponibilità previste a legislazione vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dalle relative discipline di finanziamento.

Al riguardo, relativamente all'articolo 11, la RT individua nel capitolo 1360 la sede dei riflessi dei parametri sul patrocinio a spese dello Stato, richiamando le riduzioni previste dal testo unico delle spese di giustizia, ma non fornisce dati sulla relativa spesa. Per i restanti articoli da 1 a 12, atteso il carattere ordinamentale delle norme e quanto affermato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Quanto agli articoli da 13 a 25, considerato che essi disciplinano rapporti di natura privatistica e obblighi posti a carico degli iscritti e delle strutture dell'ordinamento forense, come afferma la RT, e che l'articolo 25, comma 4, si limita a consentire che i

corsi di specializzazione siano organizzati anche in collaborazione o in convenzione con le università, non si hanno osservazioni da formulare.

Articoli 26-34
(*Albi, elenchi e registri*)

Le norme disciplinano gli albi, gli elenchi e i registri professionali, le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione, il regime delle incompatibilità, la sospensione dall'esercizio della professione, l'iscrizione obbligatoria alla previdenza forense, l'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e il regime degli avvocati degli enti pubblici.

Le norme, in particolare, prevedono:

- la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri presso i consigli dell'ordine, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, per le modalità telematiche di aggiornamento, trasmissione e interoperabilità dei dati (articolo 26);
- l'istituzione, presso il CNF, di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e di quelle relative a iscrizioni e cancellazioni, con regolamento del Ministro della giustizia per le modalità di trasmissione e accesso (articolo 27);
- i requisiti e le procedure di iscrizione, cancellazione e reiscrizione, le incompatibilità e le ipotesi di sospensione (articoli da 28 a 30);
- l'iscrizione contestuale alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (articolo 31, comma 2);
- i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (articolo 32);
- l'iscrizione nell'albo, e non più in un elenco speciale, degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, ai quali è assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, e la qualificazione come elemento del trattamento economico dei compensi professionali corrisposti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014 (articolo 33);
- l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine, del registro dei consulenti legali in diritto estero (articolo 34).

La RT afferma che le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La gestione degli albi e dei registri costituisce attività già rientrante nelle competenze istituzionali dei consigli dell'ordine e del CNF; il decreto ministeriale previsto dall'articolo 26, comma 4, e le attività di coordinamento e interoperabilità dei sistemi informativi saranno svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre eventuali interventi di adeguamento tecnologico restano a carico degli enti del sistema ordinistico, dotati di autonomia finanziaria. L'archivio centrale è istituito e gestito nell'ambito delle funzioni già attribuite al CNF e trova copertura nelle risorse proprie dell'ente.

Per gli articoli da 28 a 31, la RT afferma che le disposizioni disciplinano requisiti soggettivi, procedure amministrative, incompatibilità professionali, rapporti previdenziali e modalità di esercizio della professione, senza prevedere l'istituzione di nuovi organismi, assunzioni di personale o attribuzione di compensi; gli adempimenti saranno svolti dagli ordini territoriali e sostenuti attraverso le quote di iscrizione.

Con riferimento all'articolo 32, la RT afferma che le attività connesse alla gestione dell'albo speciale, all'istruttoria delle domande, all'organizzazione della Scuola superiore dell'avvocatura e al funzionamento delle commissioni di verifica dell'idoneità rientrano nelle competenze del CNF, ente dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria.

Quanto all'articolo 33, la RT afferma che la disposizione disciplina i requisiti organizzativi e le modalità di svolgimento dell'attività degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, senza introdurre nuovi istituti retributivi né nuove voci di spesa, e che il comma 3 si limita a ribadire il principio dell'adeguatezza del trattamento economico e a confermare il regime dei compensi già disciplinato dall'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014. Per l'articolo 34, la RT afferma che l'istituzione e la gestione del registro avvengono nell'ambito delle funzioni già attribuite ai consigli dell'ordine, con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza personale aggiuntivo, e che l'iscrizione dei consulenti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense prevista dal comma 4 non determina effetti a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri previdenziali gravano direttamente sui soggetti interessati e la Cassa opera in regime di autonomia finanziaria.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento agli articoli da 26 a 34, atteso il carattere ordinamentale delle norme e considerato che la RT riconduce gli adempimenti alle funzioni istituzionali degli enti dell'ordinamento forense, finanziati con le risorse proprie, non si hanno osservazioni da formulare.

Articoli 35-62
(*Organi e funzioni degli ordini forensi*)

Gli articoli da 35 a 56 disciplinano l'assetto istituzionale dell'ordinamento forense e l'organizzazione e il funzionamento degli ordini circondariali: i relativi organi, le modalità di elezione dei consigli dell'ordine, il mandato, i compiti del consiglio, l'organo di revisione e lo scioglimento.

Le norme, in particolare, prevedono:

- la qualificazione del CNF e degli ordini circondariali come enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, finanziati con i contributi degli iscritti e con i proventi di attività istituzionali e sottoposti alla vigilanza del Ministro della giustizia (articolo 35);
- l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine, del revisore unico dei conti o del collegio dei revisori e del comitato pari opportunità (articolo 36);
- la composizione dell'assemblea e del consiglio dell'ordine e il procedimento elettorale, con la durata triennale del consiglio (articolo 39, comma 2) e con la tabella A sul numero minimo di preferenze del genere meno rappresentato (articoli da 37 a 51);
- i compiti e le prerogative del consiglio, con la determinazione dei contributi annuali o straordinari a carico degli iscritti in misura tale da assicurare il pareggio di bilancio (articolo 52);
- lo sportello per il cittadino, i cui oneri sono posti a carico degli iscritti secondo le misure fissate da ciascun consiglio dell'ordine (articolo 53);
- l'organo di revisione dei conti, nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili (articolo 54);
- il funzionamento dei consigli per commissioni di lavoro (articolo 55);

– lo scioglimento del consiglio con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, e la nomina del commissario straordinario da parte del CNF, che può essere coadiuvato da un comitato di non più di sei componenti (articolo 56).

Gli articoli da 57 a 62 disciplinano il Consiglio nazionale forense: la durata e la composizione (articolo 57), i compiti e le prerogative (articolo 58), la competenza giurisdizionale (articolo 59), il funzionamento (articolo 60), l'eleggibilità e le incompatibilità dei consiglieri (articolo 61) e il Congresso nazionale forense, convocato almeno ogni tre anni, che elegge l'Organismo congressuale forense (articolo 62).

Le norme, in particolare, prevedono:

– l'autorizzazione al CNF a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti, nei limiti necessari a coprire le spese della sua gestione e a garantire quantomeno il pareggio di bilancio (articolo 58, comma 2);
– l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del CNF, con la partecipazione alle udienze, con funzioni di pubblico ministero, di un magistrato della Procura generale presso la Corte di cassazione, al quale non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza (articolo 59, commi 3 e 4);
– il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del CNF (articolo 59, comma 6).

La RT afferma che le disposizioni degli articoli da 35 a 56 definiscono l'assetto organizzativo e il funzionamento degli organismi dell'ordinamento forense, confermandone l'autonomia patrimoniale e finanziaria e il finanziamento mediante risorse proprie derivanti dai contributi degli iscritti e dalle attività istituzionali, e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività amministrative, organizzative ed elettorali rientrano nelle funzioni istituzionali già attribuite agli ordini circondariali e saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente e con le risorse proprie iscritte nei bilanci autonomi.

Con riferimento all'articolo 52, la RT rileva che i commi 3, 4 e 5 prevedono espressamente che le spese di funzionamento e le attività istituzionali siano finanziate mediante contributi annuali o straordinari a carico degli iscritti, determinati in misura tale da assicurare il pareggio di bilancio, per cui gli eventuali oneri restano integralmente a carico delle risorse proprie dell'ordine. Analogamente, per lo sportello dell'articolo 53 la RT richiama il comma 4, che pone gli oneri a carico degli iscritti.

Quanto all'articolo 54, la RT afferma che l'organo di revisione opera nell'ambito dell'organizzazione degli ordini, con oneri di funzionamento sostenuti mediante le risorse proprie dei medesimi enti, e che la nomina da parte del presidente del tribunale costituisce attività riconducibile alle ordinarie funzioni dell'autorità giudiziaria, senza ulteriori risorse umane, strumentali o finanziarie. Per l'articolo 55, la RT afferma che la disposizione si limita a disciplinare modalità organizzative interne, da attuare con le risorse proprie. Con riferimento all'articolo 56, la RT afferma che le attività connesse allo scioglimento e alla nomina del commissario straordinario rientrano nelle funzioni già attribuite al Ministero della giustizia e al CNF e che gli eventuali oneri derivanti dalle funzioni commissariali saranno posti a carico delle risorse proprie dell'ordine interessato.

La RT afferma che le disposizioni degli articoli da 57 a 62 non determinano nuovi o maggiori oneri per la spesa pubblica, in quanto il CNF è dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria e provvede alle spese gestionali mediante i contributi dei propri iscritti. In merito alla partecipazione dei magistrati alle procedure giurisdizionali, la RT specifica che essa non dà luogo a spese aggiuntive, essendo espressamente esclusa la corresponsione di compensi, indennità o gettoni di presenza, e gravando i relativi adempimenti sulle ordinarie risorse strumentali e di personale già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, atteso il carattere ordinamentale delle norme e considerato che gli articoli 35, comma 3, 52 e 53, comma 4, pongono le spese di funzionamento degli ordini circondariali a carico dei contributi degli iscritti, come afferma la RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente agli articoli 54 e 56, la relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 31 e 33 della legge n. 247 del 2012, che già disciplinavano l'organo di revisione e lo scioglimento del consiglio con la nomina del commissario; considerato che le spese di funzionamento degli ordini sono poste a carico degli iscritti dagli articoli 35, comma 3, e 52, come affermato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente agli articoli da 57 a 62, considerato che il CNF è dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria ai sensi dell'articolo 35, comma 3, che l'articolo 58, comma 2, lo autorizza a determinare il contributo annuale nei limiti necessari a coprire le spese di gestione e che l'articolo 59, comma 4, esclude espressamente compensi, indennità e gettoni di presenza per i magistrati, non si hanno osservazioni da formulare.

Articoli 63-70
(*Accesso alla professione*)

Gli articoli da 63 a 68 disciplinano il tirocinio per l'accesso alla professione e la formazione dei praticanti: il coordinamento con gli studi universitari in giurisprudenza (articolo 63), le finalità del tirocinio e la vigilanza dei consigli dell'ordine (articolo 64), i contenuti del tirocinio (articolo 65), il corso di formazione obbligatorio di dodici mesi (articolo 66), le scuole forensi (articolo 67) e il contenuto della formazione (articolo 68).

Le norme, in particolare, prevedono:

- la collaborazione tra il CNF e la Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e di scienze giuridiche, anche mediante convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 63);
- la possibilità di svolgere il tirocinio per l'intera durata presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, e il riconoscimento al praticante, in ogni caso, del rimborso delle spese autorizzate sostenute per l'esercizio di attività per conto dello studio presso cui svolge il tirocinio (articolo 65, commi 2 e 6);
- un decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, che disciplina le modalità di svolgimento e di verifica del tirocinio (articolo 65, comma 14);

– corsi di formazione organizzati dalle scuole forensi, istituite dai consigli dell'ordine anche in collaborazione con i soggetti accreditati dal CNF, con le università e con le scuole di specializzazione per le professioni legali convenzionate (articolo 67);
– un decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, che disciplina, tra l'altro, i criteri di sostenibilità economica dei corsi, ivi compresa la gratuità della frequenza per i praticanti con ISEE inferiore a una soglia aggiornata ogni due anni dal CNF, e la commissione di valutazione, i cui eventuali compensi o rimborsi spese sono posti a carico della scuola forense o dei soggetti accreditati e non determinano in nessun caso oneri a carico della finanza pubblica (articolo 68).

La relazione illustrativa chiarisce che l'articolo 65 dà attuazione all'articolo 2, comma 1, lettera *aa)*, numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7) e 8), della legge di delega, e che il comma 6, secondo il numero 8) del criterio, esclude che il tirocinio instauri di diritto un rapporto di lavoro e riconosce al praticante il rimborso delle spese autorizzate.

L'articolo 69 disciplina l'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato, riprendendo l'impianto dell'articolo 1 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, che il testo non abroga espressamente. In particolare:
– il comma 1 prevede un'unica sessione annuale, articolata in due prove scritte e una prova orale;
– il comma 2 stabilisce che le prove scritte si svolgano in presenza e mediante modalità di videoscrittura, sui temi formulati dal Ministro della giustizia e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, secondo le modalità di utilizzo dei sistemi informatici stabilite dal decreto di indizione della sessione; le prove consistono nella redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario;
– il comma 3 disciplina la prova orale, che si svolge nella medesima sede della prova scritta, e i commi 4 e 5 i criteri di valutazione e i punteggi, attribuendo a ciascun componente delle sottocommissioni dieci punti di merito per ciascuna prova;
– i commi 6 e 7 disciplinano la composizione della commissione di esame, nominata con decreto del Ministro della giustizia e composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, e delle sottocommissioni di tre componenti istituite presso ogni sede di corte d'appello, con la possibilità di formare ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati;
– i commi 8 e 9 recano le incompatibilità e l'ineleggibilità degli avvocati componenti della commissione;
– il comma 10 stabilisce che le funzioni di segretario siano svolte da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, in possesso di qualifica per la quale è richiesta almeno la laurea triennale;
– il comma 11 prevede il sorteggio degli abbinamenti per la correzione e la possibilità per il Ministro della giustizia di nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove;
– il comma 12 rimette al decreto di indizione della sessione la disciplina delle modalità di svolgimento dell'esame e degli strumenti compensativi per i candidati con disturbi specifici di apprendimento;
– il comma 13 reca la disciplina transitoria delle verifiche dei corsi di formazione fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 68;
– il comma 14 dispone il rilascio del certificato per l'iscrizione nell'albo;
– il comma 15 pone le spese per la sessione d'esame a carico del candidato nella misura forfettaria di 62 euro, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, ferma restando la corresponsione all'Erario della tassa d'esame; le modalità di versamento sono stabilite con decreto non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

L'articolo 70 reca la disciplina transitoria per il tirocinio e per l'esame di Stato. In particolare, i commi 1 e 2 applicano la nuova disciplina ai tirocini iniziati dopo l'entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 65, comma 14, e 68, mentre ai tirocini già iniziati continua ad applicarsi la legge

n. 247 del 2012; i commi 3 e 4 assegnano tre mesi alle scuole forensi per adeguare i propri ordinamenti, consentendo nelle more l'erogazione dei corsi; il comma 5 stabilisce che l'articolo 69 si applichi a decorrere dalla sessione dell'esame di Stato prevista per l'anno 2027.

La relazione illustrativa chiarisce che l'articolo 69 attua l'articolo 2, comma 1, lettera *bb)*, della legge di delega e riprende l'impianto del decreto-legge n. 100 del 2026, adeguandolo ai criteri di delega; precisa, inoltre, che non è riprodotta la clausola di invarianza finanziaria del decreto-legge, alla quale provvede, per l'intero decreto, l'articolo 94.

La RT afferma che l'articolo 63 promuove la collaborazione tra il CNF e la Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza, specificando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che le disposizioni degli articoli da 63 a 68 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I compiti di vigilanza sul tirocinio e il rilascio delle relative certificazioni rientrano, infatti, nelle ordinarie competenze dei consigli dell'ordine, che vi provvedono nell'ambito delle proprie risorse.

Con riferimento al tirocinio svolto presso l'Avvocatura dello Stato o gli uffici legali degli enti pubblici, la RT specifica che la pratica non determina l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro né attribuisce al praticante un diritto alla retribuzione, ferma restando la corresponsione delle sole spese autorizzate e sostenute per l'attività svolta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente presso le strutture interessate. Gli obblighi assicurativi gravano direttamente sui praticanti abilitati, mentre la gratuità prevista in favore dei praticanti con ISEE inferiore alla soglia stabilita non configura un onere a carico della finanza pubblica, ma è garantita dai soggetti organizzatori a valere sui propri bilanci. La RT precisa, infine, che l'adozione dei decreti ministeriali di cui agli articoli 65 e 68 costituisce un ordinario adempimento istituzionale del Ministero della giustizia e del CNF.

La RT afferma, con riferimento ai commi 10 e 11 dell'articolo 69, che gli ispettori sono già attualmente previsti nell'ambito delle prove per l'esame di avvocato e sono nominati con decreto ministeriale, e che agli stessi non si estende la disciplina dell'articolo 6 del decreto-legge n. 31 del 2021 in materia di compensi, riservata ai componenti e al segretario delle sottocommissioni. Quanto ai rimborsi spese e alle missioni, le relative spese potranno essere fronteggiate con le risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1250 (Missione 6, Programma 1.4 «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria», Azione «Abilitazione alla professione forense e accesso alla professione notarile», centro di responsabilità Dipartimento degli affari di giustizia).

Con riferimento al comma 13, la RT afferma che la verifica finale dei corsi è effettuata da una commissione interna nominata ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, che prevede espressamente che ai componenti non siano riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, ma solo il rimborso delle spese sostenute.

Con riferimento al comma 15, la RT riferisce che le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfettaria di 62 euro, ferma restando la

tassa erariale, e che le risorse necessarie per lo svolgimento delle prove sono stanziate sul capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero della giustizia. La RT non quantifica il gettito del contributo.

La RT afferma poi che la nuova procedura ricalca quella disciplinata in via transitoria dall'articolo 1 del decreto-legge n. 100 del 2026 e prevede due prove scritte e una prova orale, a differenza delle modalità «ante covid» (tre prove scritte e un orale) e di quella emergenziale adottata negli anni 2020-2024. Le spese per lo svolgimento dell'esame sono ricostruite nelle tabelle che seguono, riprodotte nei dati essenziali.

Commissioni di concorso. Per la commissione centrale (comma 6) la RT applica i compensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 15 ottobre 1999:

Figura	Unità	Compenso unitario (euro)	Importo (euro)
Presidente	1	495,80	495,80
Componenti	4	413,17	1.652,68
Segretario	1	413,17	413,17
Totale			2.561,65

Per le sottocommissioni (comma 7):

Figura	Unità	Compenso unitario (euro)	Importo (euro)
Presidenti	134	495,80	66.437,20
Componenti	268	413,17	110.729,56
Segretari	134	413,17	55.364,78
Totale			232.531,54

Si ipotizza, prudenzialmente, che il numero di sottocommissioni nel nuovo regime corrisponda a quello delle sottocommissioni istituite per la sessione 2025 (134), ultimo dato disponibile, sulla base della media dei partecipanti iscritti negli ultimi tre anni (2023-2025) e dell'andamento degli iscritti nel periodo 2019-2025. I candidati sono stati 24.087 nel 2019, 25.833 nel 2020, 19.650 nel 2021, 15.276 nel 2022, 10.922 nel 2023, 11.166 nel 2024 e 10.987 nel 2025, con una media dell'ultimo triennio pari a 11.025. Si ipotizza inoltre, prudenzialmente, di corrispondere a tutti i commissari l'importo stabilito per intero dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999, conformemente all'articolo 10 del decreto ministeriale n. 48 del 2016. Il totale per le commissioni è pari a 235.093,19 euro.

Comitati di vigilanza. La RT assume il compenso previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 15 ottobre 1999 nella misura di 51,65 euro per ogni giorno di presenza; la relazione ipotizza in media 10 persone per ciascuna delle 26 sedi distrettuali, per un totale di 260 componenti, e due prove scritte, per una spesa pari a 26.858 euro.

Svolgimento delle prove. L'affitto dei locali è parametrato alla spesa sostenuta nel 2019, «tenuto conto del numero di partecipanti ipotizzato»: 1.081.522,26 euro per le tre prove del 2019, 360.507,42 euro per la prova unica del 2023 e 721.014,84 euro per le due prove del nuovo regime. La RT osserva che il calo dei partecipanti rispetto al 2019 verosimilmente inciderà in futuro anche sui costi di affitto. La correzione degli elaborati

è quantificata, sulla base di 11.000 candidati, due prove e un'indennità di 1,29 euro ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 15 ottobre 1999, in 28.380 euro; le prove orali, ipotizzando prudenzialmente che il 50 per cento dei candidati vi acceda (5.500 candidati), in 7.095 euro.

Videoscrittura. Per lo svolgimento delle prove scritte mediante sistemi informatici (comma 2) si prevede di fornire un tablet a ciascun candidato, stimando prudenzialmente 11.000 partecipanti e noleggiando 12.000 dispositivi, a un costo mensile di 4,27 euro, secondo la convenzione Consip, «per un periodo di 24 mesi». Il costo unitario mensile è pari a 5,21 euro IVA inclusa e quello per dodici mesi a 62,51 euro, per un totale di 750.120 euro per 12.000 dispositivi. Si aggiungono la licenza d'uso per i testi normativi annotati con la giurisprudenza, stimata in 50.000 euro, l'intervento iniziale di installazione su tutti i dispositivi a 5 euro ciascuno (60.000 euro) e l'assistenza tecnico-informatica, con 3 unità per ciascuna delle 26 sedi, per due giorni e a 100 euro lordi al giorno (15.600 euro). Il costo complessivo della videoscrittura è quantificato in via prudenziale in 875.720 euro, sostenibile nell'ambito degli stanziamenti a legislazione vigente della Missione 6, Programma 1.5 «Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione», centro di responsabilità Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, capitolo 2301, mediante riprogrammazione della spesa.

La RT riepiloga quindi i costi come segue:

Voce di costo	Importo (euro)
Commissioni di concorso	235.093,19
Compenso dei comitati di vigilanza	26.858,00
Affitto dei locali	721.014,84
Correzione degli elaborati	28.380,00
Videoscrittura	875.720,00
Prove orali	7.095,00
Totale	1.894.161,03

Conclude affermando che il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti per l'espletamento delle procedure concorsuali nel limite delle predette risorse iscritte a legislazione vigente.

Quanto all'articolo 70, la RT descrive la disciplina transitoria e precisa che il comma 5 prevede l'applicazione dell'articolo 69 dalla sessione dell'esame prevista per l'anno 2027, senza ascrivere alla norma effetti finanziari.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, nulla da osservare per gli articoli 63, 64, 66 e 67, atteso il carattere ordinamentale delle norme e considerato che, come afferma la RT, i compiti di vigilanza e di certificazione rientrano nelle competenze dei consigli dell'ordine e che l'adozione dei decreti ministeriali costituisce un ordinario adempimento istituzionale.

Relativamente all'articolo 65, la RT afferma che, per il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato e gli uffici legali degli enti pubblici, il rimborso delle spese è corrisposto nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente presso le strutture interessate. Il comma 6 stabilisce che al praticante è «in ogni caso dovuto» il rimborso delle spese

autorizzate sostenute per attività svolte per conto dello studio presso cui svolge il tirocinio, senza richiamare tale limite e senza una disciplina specifica per le strutture pubbliche, mentre l'articolo 41, comma 11, della legge n. 247 del 2012 prevede che gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscano al praticante un rimborso per l'attività svolta solo ove previsto dai rispettivi ordinamenti e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, il comma 2 consente di svolgere presso tali strutture l'intero tirocinio di diciotto mesi, a fronte del limite di dodici mesi previsto dall'articolo 41, comma 6, lettera *b)*, della legge n. 247 del 2012. Andrebbe pertanto chiarito se il comma 6 si applichi anche ai tirocini svolti presso le strutture pubbliche e, in caso affermativo, andrebbero forniti i dati sottostanti la valutazione di neutralità, con particolare riferimento al numero dei praticanti presso l'Avvocatura dello Stato e gli uffici legali degli enti pubblici, alla durata dei tirocini e al rimborso medio per praticante. Andrebbe inoltre valutata l'opportunità di richiamare nel testo il limite delle risorse disponibili. Si segnala, infine, che l'articolo 2, comma 1, lettera *aa)*, numero 8), della legge di delega prevede il rimborso delle spese autorizzate per il praticante che svolge il tirocinio «presso uno studio professionale privato»: ove il comma 6 fosse riferito anche alle strutture pubbliche, andrebbe chiarito se tale estensione sia riconducibile ai criteri di delega, tenuto conto dell'articolo 3 della medesima legge, che esclude nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 68, la RT afferma che la gratuità della frequenza delle scuole forensi per i praticanti con ISEE inferiore alla soglia è garantita dai soggetti organizzatori a valere sui propri bilanci. Considerato che l'articolo 67 prevede che i corsi siano organizzati anche in collaborazione con le università e le scuole di specializzazione per le professioni legali convenzionate, e che l'articolo 70, comma 3, menziona le università tra i soggetti che organizzano corsi obbligatori per i praticanti, andrebbe chiarito se la gratuità possa gravare anche sui bilanci di soggetti pubblici e, in caso affermativo, con quali risorse vi si provveda. Tanto premesso, non si formulano ulteriori osservazioni.

In relazione agli oneri derivanti dallo svolgimento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'articolo 69, alcuni elementi della quantificazione, relativi in particolare all'affitto dei locali, alla videoscrittura, al numero delle sottocommissioni, potrebbero essere lievemente sovrastimati mentre altri, relativi alla correzione degli elaborati e alle prove orali potrebbero essere lievemente sottostimati.

Per quanto riguarda i costi di videoscrittura, il costo dell'intervento iniziale di 60.000 euro dovrebbe essere sostenuto soltanto ad anni alterni, considerato che si prevede un noleggio per un periodo di 24 mesi.

In merito ai costi di affitto dei locali, non sembra si sia tenuto conto della notevole diminuzione dei candidati negli ultimi anni. Infatti, la RT afferma che il costo è parametrato alla spesa del 2019 «tenuto conto del numero di partecipanti ipotizzato», ma il valore per due prove (721.014,84 euro) è pari ai due terzi della spesa del 2019 (1.081.522,26 euro), senza alcuna riduzione per il calo dei candidati (24.087 nel 2019, 11.000 stimati nel nuovo regime); inoltre, il dato indicato per il 2023 (360.507,42 euro)

coincide esattamente con un terzo della spesa del 2019, per cui andrebbe chiarito se esso rappresenti una spesa effettivamente sostenuta o una stima. Andrebbero chiariti i criteri seguiti e forniti i costi effettivi delle ultime sessioni; ove il costo fosse proporzionale al numero di candidati, la stima scenderebbe a circa 329.272 euro, con una riduzione di circa 391.743 euro.

Per quanto riguarda le sottocommissioni, la RT utilizza il numero di 134 sottocommissioni, che sarebbero state istituite nel 2025. Tuttavia, si osserva che tale numero corrisponde a circa 82 candidati per sottocommissione, valore sensibilmente inferiore al limite di trecento candidati per gruppo previsto dal comma 7 per la costituzione di ulteriori sottocommissioni; andrebbe pertanto indicato il criterio con cui è stata effettuata la stima.

Si segnala inoltre che la RT considera 26 sedi distrettuali, mentre il decreto del Ministro della giustizia 3 settembre 2026, di indizione della sessione 2026, individua 27 sedi d'esame, comprendendo la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento: andrebbe chiarito se la stima dei costi di vigilanza e di assistenza tecnica tenga conto di tale sede.

Relativamente alla correzione degli elaborati e alle prove orali, la RT computa una sola maggiorazione di 1,29 euro per elaborato scritto e per candidato esaminato all'orale. In proposito, l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 15 ottobre 1999 prevede che il compenso fisso spettante a ciascun componente sia aumentato di 2.500 lire per le prove scritte corrette e per le prove orali per ogni candidato esaminato. L'articolo 10, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 48, riferisce tale maggiorazione a ogni elaborato scritto e, per le prove orali, a ogni candidato esaminato. Andrebbe pertanto chiarito se gli importi esposti dalla RT tengano conto del numero dei componenti che partecipano alla valutazione. Qualora la maggiorazione spettasse a ciascuno dei tre componenti della sottocommissione, a parità degli altri parametri le stime di 28.380 euro per gli scritti e di 7.095 euro per gli orali aumenterebbero rispettivamente di 56.760 euro e di 14.190 euro, con un incremento complessivo di 70.950 euro.

Andrebbe inoltre chiarito se la maggiorazione variabile spetti anche al segretario. L'articolo 10, comma 4, del decreto ministeriale n. 48 del 2016 estende infatti ai segretari effettivi e supplenti le disposizioni dei commi 2 e 3, relative alla liquidazione del compenso fisso. Nell'ipotesi di riconoscimento al segretario della medesima maggiorazione, l'incremento sarebbe superiore di ulteriori 35.475 euro, raggiungendo complessivamente 106.425 euro rispetto alla RT.

Quanto ai compensi fissi, la RT applica gli importi previsti dal decreto del 15 ottobre 1999, pari a 413,17 euro per componente e a 495,80 euro per presidente, utilizzati anche dalla relazione tecnica del decreto-legge n. 100 del 2026. Andrebbe chiarito se la quantificazione comprenda anche i compensi dei componenti supplenti previsti dall'articolo 69, commi 6 e 7, dello schema, per i quali le tabelle della RT non espongono una voce separata, tenuto conto che l'articolo 10, commi 1-3, del decreto ministeriale n.

48 del 2016 li include espressamente nella disciplina dei compensi e ne modula la misura in relazione al numero di candidati esaminati.

Con riferimento ai rimborsi spese e alle missioni dei componenti delle commissioni e degli ispettori previsti dal comma 11, la RT rinvia alle risorse del capitolo 1250 senza quantificarli; andrebbe fornita una stima di tali oneri, anche in considerazione del fatto che le sottocommissioni operano presso ciascuna sede di corte d'appello e che i componenti sono designati dal CNF tra gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la RT dichiara che il Ministero della giustizia provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente, imputando 1.018.441,03 euro al capitolo 1250 e 875.720 euro, mediante riprogrammazione della spesa, al capitolo 2301. Con riferimento al capitolo 1250, il relativo stanziamento iscritto nel vigente bilancio triennale dello Stato reca una dotazione iniziale pari a 2.302.765 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di cui 2.238.896 euro annui sul piano gestionale 10, destinato alle spese di funzionamento delle commissioni per gli esami di abilitazione alla professione forense e per il concorso notarile.

A tale proposito, si ricorda che durante l'esame dell'AS 1939[1], il Governo, nella Nota tecnica messa a disposizione della 5ª Commissione, ha confermato che le risorse presenti sul capitolo 1250, piano gestionale 10, sono ampiamente sufficienti a coprire le spese per il concorso di abilitazione alla professione forense anche decurtando dalla cifra totale i costi necessari per l'espletamento del concorso notarile, che grava sullo stesso capitolo, la cui spesa è pari, in media, a euro 1.000.000 annui nel periodo 2023-2025.

Con riferimento al capitolo 2301, la cui dotazione iniziale nel vigente bilancio triennale è pari a 53.366.422 euro per il 2027 e a 53.313.857 per il 2028, la RT afferma che la spesa per lo svolgimento delle prove mediante videoscrittura, quantificata in 875.720 euro, è sostenibile mediante riprogrammazione delle risorse iscritte a legislazione vigente. In proposito, andrebbero indicate le disponibilità effettivamente utilizzabili nelle annualità interessate, specificando i piani gestionali, gli impegni già assunti e gli eventuali vincoli di destinazione. Andrebbero inoltre individuati gli interventi interessati dalla riprogrammazione e forniti elementi idonei a dimostrare che rimanga assicurata la realizzazione delle finalità già finanziate.

Per quanto concerne l'articolo 69, comma 15, la norma pone le spese per la sessione d'esame a carico del candidato nella misura forfettaria di 62 euro, mentre la RT imputa l'intero costo della sessione alle risorse a legislazione vigente e non quantifica il gettito del contributo. Sulla base degli 11.000 candidati assunti dalla RT, il gettito sarebbe pari a 682.000 euro annui, corrispondenti a circa il 36 per cento del costo complessivo. Andrebbe pertanto chiarito il rapporto tra il contributo, che la norma qualifica come copertura delle spese della sessione, e l'imputazione del costo alle risorse dei capitoli 1250 e 2301, tenuto conto che il contributo, già previsto con identico importo e

[1] Recante conversione in legge del decreto-legge n. 100 del 2026.

aggiornamento triennale dall'articolo 1 del decreto-legge n. 100 del 2026, è versato all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 2413, articolo 14) secondo il decreto interministeriale 3 agosto 2026: andrebbe pertanto indicato se ne sia prevista la riassegnazione al capitolo 1250 e se il relativo gettito sia già scontato nei tendenziali. La RT non considera inoltre la tassa d'esame fatta salva dal secondo periodo, pari a 12,91 euro secondo il decreto di indizione della sessione 2026 (circa 142.010 euro sulla base di 11.000 candidati). Si rinvia, per quanto attiene alla clausola di invarianza, a quanto osservato con riferimento all'articolo 94.

Riguardo all'articolo 70, atteso il carattere ordinamentale della disciplina transitoria e nel presupposto delle osservazioni sopra formulate con riferimento all'articolo 69, non si hanno osservazioni da formulare.

Articoli 71-91
(*Del procedimento disciplinare*)

Le norme disciplinano il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi e ai registri, articolato in tre capi: le disposizioni generali (articoli da 71 a 79), il procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina (articoli da 80 a 86) e l'impugnazione, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni disciplinari (articoli da 87 a 91).

Le norme, in particolare, prevedono:

- l'attribuzione del potere disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina forense, con mandato triennale dei componenti e con la disciplina dell'elezione e del funzionamento rimessa a un regolamento del CNF (articolo 71);
- le sanzioni disciplinari (avvertimento, censura, sospensione da un mese a cinque anni e radiazione) e il richiamo verbale, misura non avente carattere di sanzione (articoli da 73 a 75);
- i rapporti con il processo penale e le comunicazioni e notifiche, effettuate a mezzo posta elettronica certificata e, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite ufficiale giudiziario (articoli 77 e 78);
- i poteri ispettivi del CNF, che può nominare ispettori scelti tra gli avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (articolo 79);
- le fasi del procedimento dinanzi ai consigli distrettuali, dall'acquisizione della notizia al dibattimento, con la disciplina dell'astensione e della ricusazione (articoli da 80 a 86);
- il ricorso al CNF avverso le decisioni del consiglio distrettuale, esperibile anche dal procuratore della Repubblica, la sospensione cautelare, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e la riabilitazione (articoli da 87 a 91).

La RT afferma che le disposizioni sul procedimento disciplinare recano norme di carattere generale e descrivono attività e attribuzioni dei consigli distrettuali di disciplina e del CNF. Con particolare riferimento alle comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria quando nei confronti di un iscritto è esercitata l'azione penale o è disposta una misura cautelare o di sicurezza, o sono effettuati perquisizioni o sequestri o sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio, la RT afferma che le attività rientrano nei compiti istituzionalmente assegnati all'amministrazione giudiziaria e sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, così come l'attività di acquisizione degli atti di indagine e di istruttoria dibattimentale ritenuti indispensabili per l'accertamento del fatto

disciplinarmente rilevante. Quanto alle notifiche, la RT afferma che quelle effettuate a mezzo ufficiale giudiziario costituiscono un'ipotesi meramente residuale, stante l'obbligo per tutti gli iscritti di dotarsi di casella PEC, e comunque con spese a carico del richiedente.

Per gli articoli da 80 a 91, la RT afferma che le disposizioni richiedono lo svolgimento di attività che già rientrano nelle attribuzioni istituzionali dei consigli distrettuali di disciplina e degli ordini forensi, che potranno provvedere a tutti gli adempimenti nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci, e che le disposizioni di natura meramente procedurale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, atteso il carattere ordinamentale delle norme e considerato che, come afferma la RT, le attività dei consigli distrettuali di disciplina e del CNF rientrano nelle rispettive attribuzioni istituzionali e sono sostenute con le risorse dei relativi bilanci, mentre le comunicazioni dell'autorità giudiziaria e le attività connesse all'ordinario svolgimento dei procedimenti sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articoli 92-95
(*Disposizioni transitorie e finali*)

L'articolo 92, riproducendo l'articolo 66 della legge n. 247 del 2012, stabilisce che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 non si applichi alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. L'articolo 93 disciplina il passaggio dal previgente al nuovo ordinamento, individuando i procedimenti disciplinari ai quali si applicano le nuove disposizioni e quelli che restano assoggettati alla legge n. 247 del 2012, la permanenza in carica dei consigli distrettuali di disciplina già costituiti, il computo dei mandati ai fini del limite massimo di tre e l'ultrattività dei decreti e dei regolamenti attuativi vigenti fino all'adozione di quelli nuovi. L'articolo 95 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 94 dispone che, salvo quanto previsto dall'articolo 69, comma 15, le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione attua l'articolo 3 della legge di delega, secondo il quale dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma, con riferimento all'articolo 92, che la disposizione introduce una disciplina speciale relativa all'accertamento e alla riscossione dei crediti contributivi della Cassa e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto incide esclusivamente sui rapporti contributivi intercorrenti tra la Cassa forense e i propri iscritti. Per l'articolo 93, la RT descrive il contenuto della norma senza ascriverle effetti finanziari, mentre per l'articolo 95 si limita a richiamare la disciplina dell'entrata in vigore.

La RT afferma che l'articolo 94 dispone che, salvo quanto previsto dall'articolo 69, comma 15, le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti derivanti dal decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, considerato che l'articolo 92 riproduce una disposizione già vigente e incide esclusivamente sui rapporti contributivi tra la Cassa e i propri iscritti e che gli articoli 93 e 95 hanno carattere ordinamentale, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 94 reca la clausola di invarianza finanziaria, in coerenza con l'articolo 3 della legge di delega, senza prevedere alcuna copertura. In proposito, si ricorda che ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge n. 196 del 2009, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. Considerato che la RT quantifica per l'articolo 69 un costo annuo di 1.894.161,03 euro, di cui 875.720 euro da fronteggiare mediante riprogrammazione della spesa del capitolo 2301, e individua i capitoli 1250 e 2301 ma non indica la dotazione, la disponibilità residua e il profilo annuale delle risorse utilizzate, né distingue i costi già sostenuti a legislazione vigente da quelli derivanti dalle innovazioni dello schema, la clausola appare sorretta dalla RT solo in quanto il Governo confermi la sussistenza delle predette risorse per ciascuna annualità. Si rinvia a quanto sopra osservato con riferimento agli articoli 65, 69 e 70.

Per quanto attiene alla formulazione dello stesso articolo 94, la riserva «salvo quanto previsto dall'articolo 69, comma 15» appare di non immediata interpretazione, atteso che il comma 15 pone a carico dei candidati il contributo forfettario di 62 euro e non reca autorizzazioni di spesa. Andrebbe pertanto chiarito se la riserva intenda sottrarre alla clausola di invarianza il contributo e le correlate entrate ovvero consentire oneri ulteriori rispetto a quelli ricondotti dalla RT alle risorse a legislazione vigente, e andrebbe valutata l'opportunità di riformularla di conseguenza, escludendo che essa possa essere intesa come autorizzazione di oneri in deroga all'articolo 3 della legge di delega. Tanto premesso, non si formulano ulteriori osservazioni.